

Sent. n. 117/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79822 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, YY, ZZ, QQ, VV, PP, BB, rappresentati e difesi
dall'avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta.

RICORRENTI

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso e della Difesa Civile – Direzione
Centrale delle Risorse Umane – in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTE

Fatto

I ricorrenti hanno rappresentato di aver prestato servizio nel corpo dei vigili del fuoco e hanno rilevato che non è stata applicata l'aliquota del 44% prevista dall'art. 54. Hanno richiamato le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Hanno concluso chiedendo in via principale la riliquidazione del trattamento pensionistico e in subordine di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.54 del D.P.R. n.1092 del 1973 per violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento, di cui agli artt.3, 36, 97 Cost., con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione il resistente INPS ha chiesto la cessata materia del contendere nei confronti del ricorrente VV, rilevando di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità alla circolare INPS n. 68/2022 e ha rilevato che gli altri ricorrenti non hanno provato l'appartenenza ai ruoli operativi dei Vigili del Fuoco o delle forze di polizia. Ha concluso per la cessata materia del contendere nei confronti

del ricorrente VV e per il rigetto del ricorso
rispetto agli altri ricorrenti, e in subordine, di
far decorrere la riliquidazione a far data
dall'1/01/2022 con l'aliquota del 2,44 per cento
annuo per coloro che hanno prestato servizio nelle
forze di polizia.

Con successiva nota il resistente ha comunicato
l'avvenuta riliquidazione anche delle pensioni dei
Sig.ri XX, YY, QQ e BB,
rilevando che per i ricorrenti YY e QQ il
pagamento avverrà con la rata di agosto 2024.

All'esito dell'udienza del 19/06/2024, con
l'ordinanza n. 103/2024 è stata accolta la richiesta
delle parti di un rinvio per la verifica dei pagamenti
ed è stata fissata l'udienza del 19/02/2025 per la
prosecuzione del giudizio.

All'udienza del 19/02/2025, con l'assistenza del
segretario Paola Venanzini, l'avv. Filippo Mangiapane
per l'INPS ha chiesto la cessata materia del
contendere; al termine della camera di consiglio è
stata data lettura del dispositivo, trasmesso al
segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare va dichiarata la contumacia del

Ministero dell'Interno.

Alla luce della documentazione in atti depositata dall'INPS, va dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- dichiara la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA